

La costituzione di comunità energetiche rinnovabili: i passi che devono fare i Comuni

10 Maggio 2022 | *Leonardo Berlen*

Come si dovrebbero attivare gli **enti locali** per favorire lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo e le **comunità energetiche rinnovabili** (CER). Quali passi vanno fatti e che tipo di processo devono attuare i comuni?

In attesa che si definiscano alcuni aspetti con il recepimento della direttiva nell'ambito di una CER, sappiamo che gli enti locali possono decidere di **autoconsumare** elettricità generata da un impianto a fonte rinnovabile allo scopo di ridurre la bolletta energetica, guadagnare dalla vendita dell'energia in eccesso attraverso lo scambio sul posto e permettere all'amministrazione locali di caratterizzarsi per una maggiore sostenibilità ambientale.

Per diventare un autoconsumatore un ente locale deve seguire un iter che dovrà assolutamente partire dall'**analisi dei consumi energetici** del proprio patrimonio edilizio, valutare i diversi benefici e i criteri di gestione del progetto.

Questi interventi dovranno poi essere contestualizzati **negli atti di programmazione** (DUP – documento unico di programmazione), anche considerando altri interventi di efficientamento energetico e/o elettrificazione dei consumi. Lo sviluppo degli impianti deve essere inserito nei contratti di approvvigionamento di energia (anche attraverso la Consip) e, aspetto rilevante, l'ente locale dovrà procedere all'affidamento della realizzazione degli impianti tecnologici.

Come sappiamo l'**autoconsumo collettivo** (clienti finali e produttori che si uniscono e condividono l'energia) è una grande opportunità per consentire **benefici economici, sociali e ambientali** agli aderenti di una Comunità Energetica Rinnovabile. Quindi non si tratta solo di risparmiare sulle bollette energetiche, ma anche di valorizzare la vocazione economica di un territorio facendo sistema tra i vari attori, in alcuni casi favorendo il ripopolamento di territori abbandonati e diventare uno strumento di attenuazione della povertà energetica per le famiglie più in difficoltà.

Nell'attuale configurazione di CER (impianti nuovi o potenziati dal 1° marzo 2020 pari a 200 kW di potenza massima, che sarà poi allargata a 1 MW, collegati alla cabina secondaria, che poi sarà allargata a quella primaria) va definito un **soggetto giuridico** composto da membri/azionisti, clienti finali e/o produttori.

Sui contributi va detto che, limitatamente alla CER, al momento si prevede che l'incentivo sull'energia autoconsumata è fissato a 110 €/MWh; a questo si aggiungono il rimborso tariffario per MWh di energia condivisa e la remunerazione dell'elettricità immessa in rete.

Nell'iter di costituzione di una Comunità energetica rinnovabili da parte di una amministrazione locale ci è di aiuto un intervento di **Eleonora Egalini** del Gse, responsabile della promozione e assistenza alla Pubblica Amministrazione, che ha tenuto nel corso di un **webinar** organizzato da Legambiente lo scorso 26 aprile.

I ruoli assunti dal Comune in una CER

Un Comune, ha spiegato la rappresentante del Gse, può assumere diversi ruoli:

1. **farsi promotore della CER**
2. **essere semplicemente un membro**
3. **mettere a disposizione i propri asset** per la comunità energetica senza essere membro.

1) In caso l'amministrazione decida di diventare promotore di una CER dovrà evidenziare quelle opportunità che vengono offerte al proprio territorio, ma anche sfruttare il proprio ruolo nei confronti del distributore di rete locale.

Come detto, dovrà inserire la questione della lotta ai cambiamenti climatici nei suoi strumenti di programmazione e rimuovere eventuali ostacoli allo sviluppo degli impianti Fer sul territorio comunale (specifici titoli autorizzativi, regolamenti urbani, ecc.). Infine, sarà fondamentale l'attività di promozione di **campagne informative** rivolte ai cittadini.

Il Comune può avere dunque un ruolo di **stimolo** per avviare una CER, sopperendo ad esempio al fatto che il territorio non si è organizzato autonomamente in questa direzione. Grazie al suo peso potrà provare ad aggregare i diversi bisogni locali e quelli dei vari attori. Può mettere a disposizione i **propri impianti di produzione** che hanno un'eccedenza rispetto ai fabbisogni energetici dell'amministrazione o realizzarne di nuovi. Potrà raccogliere le adesioni di cittadini e imprese e gestire la CER sotto il profilo amministrativo e manutentivo.

2) Nel caso in cui il Comune aderisca ad una CER esistente ha come scopo di ottenere dei **benefici** per l'amministrazione, usufruendo degli incentivi per l'energia condivisa. In qualità di membro può essere un semplice consumatore, prelevando elettricità dalla rete per un'utenza inserita nella configurazione come intestatario della relativa bolletta elettrica. Ma può essere anche **consumatore/produttore**, prelevando e producendo energia allo stesso tempo, anche per POD diversi.

3) C'è poi il caso in cui il Comune mette a disposizione i propri asset (i tetti degli edifici pubblici per il FV, ad esempio) per delle iniziative private o anche per affrontare casi di povertà energetica. Ma potrebbe anche rendere disponibili i propri impianti in qualità di produttore esterno, affinché l'energia prodotta e immessa in rete entri nella configurazione della CER per ottenere gli incentivi; inoltre potrebbe anche acquisire delle entrate derivanti dalla concessione di questi impianti, delegandone la gestione e la manutenzione.

L'iter comunale per una CER

Tra i diversi step che deve compiere un Comune per la costituzione di una CER una delle prime cose da fare è **individuare gli attori coinvolti** nel processo costitutivo, quali la Giunta e il Consiglio comunale, la struttura amministrativa del Comune (ufficio tecnico, energy manager, ecc.), i partner tecnici, l'ufficio gare e il presidio che si occupa della contabilità.

Senza che vi sia un rigido schema, la Egalini individua però un processo per la CER che parte dalla Pianificazione e dalla Programmazione, per passare alla vera e propria Progettazione, seguita dalla Realizzazione e, infine, arrivi alla sua Gestione.

Pianificazione

Si parte ovviamente dalla **Pianificazione** con gli obiettivi e le finalità della CER:

- riduzione della bolletta energetica
- ruolo delle politiche economiche, sociali e ambientali del Comune
- quali soggetti da coinvolgere
- quali fonti energetiche locali da valorizzare.

Importante in questo ambito l'inserimento dell'iniziativa della CER nel DUP per poi allinearla nell'eventuale aggiornamento del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile).

Programmazione

Nella fase di **programmazione** va considerato che la CER è un investimento da gestire per un **periodo di 20 anni** (pari alla durata degli incentivi). Quindi è essenziale individuare le risorse economiche e il modello

di governance, predisponendo un documento che indirizzi il progetto, vanno programmate le variazioni del piano economico-finanziario e del bilancio previsionale e individuata la struttura responsabile dell'attuazione in coerenza con il Piano esecutivo di gestione.

Il Comune dovrà poi, come detto, riuscire ad eliminare le barriere che bloccano gli impianti a fonti rinnovabili, anche quelle per così dire "non intenzionali", come quelle introdotte dai regolamenti urbanistici o derivante da atti amministrativi emanati magari prima della costituzione della CER.

Progettazione

Passando alla progettazione lo step fondamentale è nella scelta di un **partner tecnico**, meglio se presente sul territorio, che abbia competenze energetiche e giuridiche, ma anche organizzative e di gestione. Sono utili anche strutture pubbliche di supporto territoriali come le agenzie per l'energia o gli uffici tecnici regionali.

Si dovrà poi avviare una **interlocazione con il gestore di rete** per ottenere i dati degli utenti sottesi alle cabine, i dati aggregati di consumo per valutare il potenziale allargamento della comunità e definire forme di delega da parte dei cittadini e altri soggetti privati che faranno parte della CER.

Sempre in ambito di progettazione è importantissimo definire una proposta organizzativa per la CER come la **ripartizione dei benefici**, la gestione dei costi e quali siano i principi per un modello di governance partecipativo. Il comune potrà sempre favorire l'entrata nella CER di altri consumatori e produttori, così come promuovere l'essenziale figura del prosumer.

In fase di progettazione vanno **quantificati i consumi da coprire** con la produzione locale, reperendo ovviamente le informazioni sui consumi energetici del Comune e degli aderenti alla CER. Come detto, al gestore di rete si dovranno richiedere i dati sui consumi e sui profili dei consumi necessari all'associazione tra Pod e cabine relative.

Va quantificata la **potenza necessaria** e la **configurazione tecnica massima** della comunità; quindi individuare su quali e quanti impianti investirà il Comune e anche gli impianti sui quali investiranno gli altri soggetti diversi dal Comune. Per quanto riguarda gli impianti già esistenti va menzionato il fatto che nella prossima disciplina questi potranno fornire alla CER il 30% del totale.

Sempre in fase di progettazione della CER è fondamentale definire la **forma giuridica della comunità** e il suo **statuto**.

Realizzazione

Passando alla fase della realizzazione, con la costituzione giuridica della CER si deve prevedere il completamento degli adempimenti di adesione dei membri e l'approvazione finale dello statuto da parte del Comune. Va poi affidata la progettazione e la realizzazione della CER: sia i **lavori impiantistici** che eventuali servizi futuri per una gestione nel tempo dell'impianto.

In fase di realizzazione dell'impianto energetico il Comune dovrà far acquisire le eventuali **autorizzazioni** all'ente territoriale competente o fare una comunicazione interna per gli impianti realizzati dal Comune. In caso di impianti realizzati da terzi, il Comune dovrà farsi carico di acquisire il parere della Conferenza dei Servizi.

Gestione e manutenzione

Nell'ultima fase considerata in questo processo, il legale rappresentante della Comunità energetica dovrà presentare **istanza al Gse**. All'interno della CER un soggetto specifico individuato da specifica deliberazione dovrà gestire i flussi finanziari, gli adempimenti fiscali e le nuove adesioni alla comunità che, come detto, sono sempre possibili sia in qualità di consumatori sia di produttori.

Nello specifico la struttura dell'amministrazione comunale che partecipa alla comunità deve comunque

monitorare i flussi di cassa attesi.

*Su come, perché e con quali vantaggi gli enti locali possono realizzare o favorire la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili sul proprio territorio, QualEnergia.it ha pubblicato a ottobre un Mini Report dal titolo “**Le amministrazioni locali e le comunità energetiche rinnovabili**” a cura di Daniela Patrucco).*

© QualEnergia.it | È vietata la riproduzione dell'articolo senza autorizzazione della redazione di QualEnergia.it